

G. FALSITTA-A. FANTOZZI-G. MARONGIU-F. MOSCHETTI, *Commentario breve alle leggi tributarie.*
Tomo II - *Accertamento e sanzioni* a cura di F. Moschetti.

BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*⁹
 - *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*⁵
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*⁶
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*⁷
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 4 - A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*³
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*¹¹ (con CD contenente il testo completo delle più recenti sentenze richiamate)
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. 11^a edizione per prove concorsuali ed esami*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁴
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*
 - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*⁶
- 7 - S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*⁴
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 - A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*³
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi) - Tomo I⁴ Tomo II⁴ Tomo III⁴
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*⁴
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*²
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*²
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 - L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente*
- 18 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società*
- 19 - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia*
- 20 - A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*
- 21 - G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*
- 22 - G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori*
- 23 - G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie*
 - *Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente*, a cura di G. Falsitta (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo II: Accertamento e sanzioni*, a cura di F. Moschetti
 - *Tomo III: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi
 - *Tomo IV: Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo V: Tributi locali*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
- 24 - M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*
- 25 - G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 26 - R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*

GASPARE FALSITTA
Emerito dell'Università di Pavia

AUGUSTO FANTOZZI
Ordinario dell'Università di Roma «La Sapienza»

GIOVANNI MARONGIU
Ordinario dell'Università di Genova

FRANCESCO MOSCHETTI
Ordinario dell'Università di Padova

COMMENTARIO BREVE

ALLE

LEGGI TRIBUTARIE

Tomo II

Accertamento e sanzioni

a cura di

FRANCESCO MOSCHETTI

ERNESTO MARCO BAGAROTTO
ROBERTO BAGGIO
FRANCO BATTISTONI FERRARA
MAURO BEGHIN
BRUNELLA BELLÈ
ADRIANO BENAZZI
GIULIA BOLETTI
MARIA FRANCESCA BONTÀ
MARIA CRISTINA BRUNO
IVO CARACCIOLI
VINCENZO CARDONE
ANDREA CARINCI
BERNARDO CARTONI
CARLO CIMINIELLO
GIUSEPPE CIMINIELLO
FRANCESCO COLAIANNI

GIUSEPPE CORASANITI
ROBERTO CORDEIRO GUERRA
VITO D'AMBRA
FRANCESCO DE DOMENICO
ADRIANO DI PIETRO
MARIO GARAVOGLIA
ANDREA GIOVANARDI
LORENZO IMPERATO
GIUSEPPE INGRAO
MAURIZIO INTERDONATO
AGOSTINO ENNIO LA SCALA
GIUSEPPE MARINI
GIUSEPPE MARINO
MELO MARTELLA
ENRICO MASTROGIACOMO
GIOVANNI MOSCHETTI
DIANA MURARO

VALERIA NUCERA
ROBERTO PISANO
ANDREA PODDIGHE
MARCELLO POGGIOLI
LUIGI QUERCIA
ROBERTA RINALDI
GIANLUCA RUGGIERO
CIRO SANTORIELLO
ROBERTO SCHIAVOLIN
LORIS TOSI
MAURO TRIVELLIN
GIUSEPPE VANZ
FRANCESCO VERRI
MARCO VERSIGLIONI
ANTONIO VIOTTO
NICOLÒ ZANOTTI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2011

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-29885-2

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova
Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

Francesco Moschetti

COLLABORATORI

I - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Artt. 1-6: R. Baggio	Art. 41 bis: G. Ingraio
Art. 12 bis: R. Baggio	Art. 41 ter: M. Interdonato
Artt. 13-16: A. Benazzi	Art. 42: A. Di Pietro
Artt. 18-18 ter: D. Muraro	Art. 43: R. Schiavolin
Artt. 19-22: A. Benazzi	Artt. 44-45: A. Giovanardi
Artt. 23-30: G. Corasaniti	Artt. 58-60: R. Cordeiro Guerra
Art. 31: R. Schiavolin	Art. 60 bis: M. Poggioli
Art. 31 bis: G. Marino	Art. 61: A.E. La Scala
Art. 32: G. Vanz	Artt. 62-63: G. Marini
Art. 33: A. Viotto	Art. 64: A. Carinci
Art. 36: A. Viotto	Art. 65: G. Marini
Artt. 36 bis-36 ter: R. Rinaldi	Art. 66: A.E. La Scala
Art. 37: A. Di Pietro	Art. 67: M. Interdonato
Art. 37 bis: M. Beghin	Artt. 68-69: M. Trivellin
Art. 38: L. Tosi	Art. 70: R. Schiavolin
Art. 39: A. Di Pietro	Art. 71: R. Baggio
Art. 40: F. De Domenico	Artt. 72-74: G. Corasaniti
Art. 40 bis: M. Beghin	Art. 75: G. Marino
Art. 41: M. Martella	

II - NORMATIVA COMPLEMENTARE

Dichiarazione

(D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

R. Baggio

Interpello

(Art. 21, L. 30 dicembre 1991, n. 413)

E.M. Bagarotto

Accertamento con adesione
(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

M. Versiglioni

Studi di settore
**(Artt. 62 bis e 62 sexies, D.l. 30 agosto 1993, n. 331;
Artt. 10, 10 bis e 10 ter, L. 8 maggio 1998, n. 146)**

M. Beghin

Autotutela
**(Art. 2 quater, D.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif.
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656; D.m. 11 febbraio 1997, n. 37)**

R. Schiavolin

Sanzioni penali
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Premessa e coordinamento della sezione: I. Caraccioli

Art. 1: G. Moschetti

Art. 2: L. Imperato

Art. 3: V. Cardone

Art. 4: R. Pisano

Art. 5: B. Cartoni

Art. 6: L. Imperato

Art. 7: M. Garavoglia

Artt. 8-9: L. Imperato

Art. 10: C. Santoriello

Art. 10 bis-10 quater: F. Colaianni

Art. 11: F. Verri

Art. 12: M.C. Bruno

Art. 13: C. Ciminiello

Art. 14: G. Ciminiello

Art. 15: G. Ruggiero

Art. 16: V. D'Ambra

Art. 17: C. Santoriello

Art. 18: L. Quercia

Art. 19: G. Moschetti

Artt. 20-25: E. Mastrogiacomo

Sanzioni amministrative

Premessa e coordinamento della sezione: F. Batistoni Ferrara

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Artt. 1-4: A. Poddighe

Artt. 5-7: V. Nucera

Artt. 8-9: N. Zanotti

Artt. 10-11: M.F. Bontà

Artt. 12-13: A. Poddighe

Art. 14: N. Zanotti

Art. 15: M.F. Bontà

Artt. 16-17: N. Zanotti

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Artt. 1-5: F. Batistoni Ferrara
Art. 6: M.F. Bontà
Art. 7: F. Batistoni Ferrara
Art. 8: A. Poddighe
Artt. 9-10: V. Nucera
Art. 11: F. Batistoni Ferrara
Art. 12: M.F. Bontà

Art. 13: A. Poddighe
Artt. 14-19: B. Bellè
Art. 20: V. Nucera
Art. 21: A. Poddighe
Artt. 22-24: G. Boletto
Artt. 25-26: M.F. Bontà
Artt. 27-30: N. Zanotti

(Art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269)

F. Batistoni Ferrara

COORDINATORI SCIENTIFICI

Mauro Beghin Roberto Schiavolin Loris Tosi

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

Diana Muraro

l'art. 26, 5° co., d.p.r. n. 600/73 (C 00/9416; C 00/9 8618). ■ In forza della disposizione di cui all'art. 46 t.u.i.r., le somme versate alle società commerciali ed agli enti di cui all'art. 73, 1° co., lett. b), t.u.i.r. dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo – e, quindi, si presumono finanziamenti fruttiferi di interessi – se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. La medesima disposizione trova applicazione anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. Conseguentemente, qualora operi tale presunzione (il versamento dei soci si considera in conto finanziamento fruttifero), sui relativi interessi deve essere operata la ritenuta prevista dal 5° co., art. 26, d.p.r. 10 n. 600/73. ■ La ritenuta è applicata sull'intero ammontare degli interessi maturati nonché sull'eventuale differenza tra la somma percepita al termine del finanziamento e quella effettivamente versata. ■ Quanto al momento di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto di imposta sugli interessi derivanti dai finanziamenti dei soci, secondo una parte della giurisprudenza tale momento deve essere individuato nell'effettiva erogazione degli interessi (dec. Comm. trib. centr., 1998, n. 2085; C 96/3155); secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, la ritenuta deve, invece, essere operata indipendentemente dall'erogazione degli stessi (C 12 08/8747; C 01/14573; C 01/6257). ■ La ritenuta di cui al 5° co. dell'art. 26 si applica in ogni caso a titolo di imposta sugli interessi corrisposti da società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, purché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (circ. Ag. Entr. 18 giugno 13 2002, n. 53). ■ I proventi relativi a *commercial papers*, costituiti dalla differenza tra il prezzo di

emissione ed il valore nominale rimborsato alla scadenza, se corrisposti da soggetti che rivestono anche la qualifica di sostituti di imposta ex art. 23, d.p.r. n. 600/73, sono assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto con obbligo di rivalsa. Similmente, anche i proventi relativi a polizze di credito commerciale – quali strumenti di indebitamento a breve termine emessi dalle imprese ed assistiti da garanzia bancaria, assimilabili ai *commercial papers* (da cui si distinguono per l'assenza della forma cambiaria, non incorporando il credito, bensì configurando una semplice promessa di pagamento) – sono assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto con obbligo di rivalsa. Diversamente, se il soggetto percettore di tali proventi è una persona fisica esercente attività di impresa commerciale, una società in accomandita semplice o in nome collettivo, una società o ente commerciale di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73 t.u.i.r., o un ente non commerciale, esclusivamente nel caso in cui consegua tali proventi nell'esercizio di attività commerciali non istituzionali, in questi casi non è applicabile alcuna ritenuta alla fonte, in quanto tali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì componenti positive del reddito di impresa dei soggetti percettori. Ed ancora, se il percipiente di tali proventi è un soggetto non residente nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, la predetta ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è invece stabilita nella misura del 27 per cento se i soggetti percipienti sono residenti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella *white list*.

26 bis Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti. 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso

articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

- 1 ■ La disposizione in oggetto, inserita dall'art. 12, 2° co., d.lgs. n. 461/97 (e decorrente dal 1° luglio 1998) ha introdotto (peraltro, ampliando le ipotesi di non imponibilità che l'ordinamento già conosceva) un regime di non assoggettamento ad imposta con riferimento a determinate fattispecie di redditi di capitale conseguiti da determinati soggetti non residenti nel territorio dello Stato (in dottrina, per tutti BORIA, *Rass. trib.* 05, 383). ■ Più precisamente, sotto il profilo oggettivo, l'esclusione da imposizione è limitata ai redditi di capitale costituiti: i) da interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti [lett. a), 1° co., art. 44, t.u.i.r.], purché diversi da quelli bancari e postali [in quanto questi ultimi già beneficiano della non imposizione per difetto del presupposto della territorialità, ex art. 23, 1° co., lett. b), t.u.i.r. (circ. Dip. Entr. n. 207/E-III-5-176534 del 1999)], con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro; ii) dalle rendite perpetue e dalle prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c. [lett. c), 1° co., art. 44, t.u.i.r.]; iii) dai compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia [lett. d), 1° co., art. 44, t.u.i.r.]; iv) dai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute [lett. g bis), 1° co., art. 44, t.u.i.r.]; v) dai proventi derivanti dal mutuo di titoli garantiti [lett. g ter), 1° co., art. 44, t.u.i.r.]. ■ Sotto il profilo soggettivo, tali redditi, per poter usufruire del regime di non assoggettamento ad imposizione, in forza del disposto di cui alla lett. a) del 1° co. dell'art. 26 bis, devono essere percepiti dai soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, 1° co., d.lgs. n. 239/96, ossia - in forza della nuova formulazione di tale ultima disposizione [così come da ultimo modificata ex art. 1, 87° co., lett. b), l. n. 244/07] - da soggetti residenti in Stati inclusi nella *white list* di cui all'art. 168 bis t.u.i.r., nonché da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella *white list*; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. ■ L'attuale lett. a) - valevole per i redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2002, ex art. 10, 5° co., d.l. n. 350/01, conv. con modif. nella l. n. 409/01 - ha sostituito le originarie lett. a) e b), in forza dell'art. 10, 2° co., lett. a), del d.l. n. 350/01 prima citato; difatti, prima di tale intervento normativo, il regime di non imposizione di cui all'art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73, veniva riconosciuto per i redditi di capitale, ivi indicati, conseguiti da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito che consentono all'Amministrazione uno scambio di informazioni necessario per accertare la sussistenza dei requisiti, nonché da soggetti che non risiedono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. In verità, già la vecchia disposizione faceva sostanzialmente coincidere il requisito soggettivo per la non imposizione con quello previsto per l'applicazione del regime di non imposizione dal d.lgs. n. 239/96. ■ In forza del disposto di cui al co. 1° bis, art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73 [comma inserito dall'art. 10, 2° co., lett. b), d.l. n. 350/01, conv. con modif. dalla l. n. 409/01], la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla lett. a) del 1° co. del medesimo articolo deve avvenire sulla base della medesima documentazione di cui all'art. 7, 2° co., d.lgs. n. 239/96, già esaminata nel commento al precedente art. 26. A tal riguardo si fa presente come nella circ. Ag. Entr. 27 marzo 2003, n. 20/E venga chiarito che il requisito della residenza deve essere rilevato dagli operatori sulla base di quanto attestato dall'investitore secondo lo schema di autocertificazione di cui al d.m. 12 dicembre 2001, sottoscritto dall'interessato, sia nel caso in cui lo stesso sia determinato sulla base della legislazione nazionale dello Stato di residenza, sia nei casi in cui sia necessario fare ricorso alle regole contenute nelle singole Convenzioni o alle indicazioni fornite nel Modello OCSE, non sussistendo, quindi, in capo agli intermediari alcun obbligo di verifica in merito alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti. Sempre nello schema di autocertificazione approvato con il citato decreto ministeriale è richiesto che il percettore del reddito di capitali dichiarati di esserne beneficiario effettivo, ossia il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile: tale non è, secondo il Commentario al Modello OCSE, il percettore del reddito che sia un mero intermediario tra il debitore del provento ed il beneficiario effettivo (in merito alla nozione di «beneficiario effettivo» del reddito si rinvia al commento del successivo art. 26 quater). ■ Il regime di non imposizione di cui all'art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73 applicabile agli interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali [questi ultimi già ex se non imponibili ai sensi dell'art. 23, 1° co., lett.

- b), t.u.i.r.] è destinato a trovare applicazione anche sui proventi relativi ai **conti correnti intrattenuti fra imprese ex art. 1823 c.c.** (circ. min. 24 giugno 1998, 165/E, par. 4.6, nonché circ. Abi TR/4301 del 1998 e circ. Abi TR/6711 del 1999).
- 7 ■ Il regime di non imposizione *de quo* non è applicabile agli interessi ed altri proventi corrisposti a soggetti non residenti e relativi a **depositi e conti correnti che diano luogo a prestiti di denaro**, i quali sono tassabili in forza del disposto di cui all'art. 26, 5° co., d.p.r. n. 600/73 (circ. min. 26 ottobre 1999, n. 207/E). ■ In merito alla **distinzione tra rapporto di deposito o di conto corrente e rapporto di finanziamento regolato in conto corrente**, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nel caso del deposito bancario o del conto corrente, l'istituto di credito riceve una determinata somma di denaro dal cliente, sulla quale deve corrispondere gli interessi compensativi, mentre nell'ipotesi del finanziamento, ancorché regolato nelle forme del conto corrente, è la banca che mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro che deve essere restituita alle scadenze convenute, aumentata degli interessi compensativi» (C 94/11041). ■ Nei «**contratti di tesoreria accentrata**» (c.d. *cash pooling*), utilizzati nei gruppi di impresa per la gestione delle risorse finanziarie dell'intero gruppo societario, ai fini della corretta applicazione delle ritenute sugli interessi che il *pooler* (banca su cui è aperto il conto intestato alla società cui è affidata la gestione della tesoreria) percepisce o corrisponde è preliminarmente necessario qualificare il contratto di *cash pooling* quale contratto di deposito o conto corrente non bancario di cui all'art. 1823 c.c. ovvero quale operazione di prestito di denaro, nonché individuare la residenza dei soggetti coinvolti al fine di verificare la spettanza o meno del regime di non assoggettamento ad imposta di cui all'art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73.
- 10 ■ Nella ipotesi in cui uno dei due soggetti coinvolti non è residente nel territorio dello Stato, occorre tener presente che, in forza dell'art. 23, 1° co., lett. b), t.u.i.r., ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano **prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, con esclusione degli interessi e degli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, che non saranno pertanto imponibili per difetto del presupposto territoriale**. In forza del disposto di cui al 5° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73, ove non diversamente previsto, i redditi di capitale **corrisposti a soggetti non residenti**, anche se conseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa, sono soggetti alla ritenuta **alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota del 12,50 per cento o del 27 per cento se tali redditi sono corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori non inclusi nella *white list*** di cui all'art. 168 bis, t.u.i.r., salva sempre la previsione di aliquote ridotte da parte di Convenzioni contro le doppie imposizioni. ■ Qualora ricorrano le **condizioni soggettive** (redditi percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella *white list* di cui all'art. 168 bis, t.u.i.r.) ed **oggettive** (si tratti di rapporti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, che non diano luogo a prestiti di denaro) di cui all'art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73, la ritenuta su tali proventi non è applicabile. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato come alcuni degli elementi caratterizzanti il contratto di *cash pooling*, quali il fatto che le rimesse attive della società consociata non comportino alcun onere restitutorio, oltre che la reciprocità delle rimesse e l'inesigibilità ed indisponibilità del saldo fino alla chiusura del conto, non consentirebbero di qualificare tale contratto (c.d. *zero balance cash pooling*) come un'operazione di finanziamento infragruppo (ris. Ag. Entr. 27 febbraio 2002, n. 58; nonché circ. Ag. Entr. 17 marzo 2005, n. 11/E, sebbene con riferimento all'applicabilità della disciplina della sottocapitalizzazione, ex art. 98 t.u.i.r., vigente *ratione temporis*). ■ Diversamente, qualora venga concluso un contratto di *notional cash pooling*, - costituendo quest'ultimo un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti a uno stesso gruppo, in cui la società intestataria del conto corrente bancario, avendo la possibilità di mantenere un saldo passivo presso la banca, usufruisce di fatto di un finanziamento (circ. Ag. Entr. 17 marzo 2005, n. 11/E) - secondo l'Amministrazione finanziaria non sarebbe possibile applicare il regime di non imposizione sugli interessi di cui all'art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73 (ris. Ag. Entr. 8 ottobre 2003, n. 194). ■ In forza dell'inciso «**con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro**», il regime di non imposizione di cui all'art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73 non è applicabile agli interessi ed altri proventi derivanti da contratti di mutuo, sebbene ricompresi nella previsione di cui alla lett. a), art. 44, t.u.i.r. e, più in generale, in tutte le ipotesi in cui i proventi corrisposti a soggetti non residenti derivino da prestiti di denaro (quali, ad esempio, i versamenti in conto finanziamenti fruttiferi effettuati dai soci). In tutte queste ipotesi trova applicazione la disposizione residuale di cui all'art. 26, 5° co., d.p.r. n. 600/73. L'Amministrazione finanziaria ha confermato che sugli interessi corrisposti mensilmente e sul compenso *una tantum* para-

metrato all'importo del prestito, concesso da una banca residente in Regno Unito ad una società residente in Italia, deve essere applicata la ritenuta alla fonte dell'art. 26, 5° co., d.p.r. n. 600/73, rientrando nell'ambito degli interessi e proventi derivanti da prestiti di denaro; la medesima ritenuta è applicabile anche al «compenso di garanzia» annuale che funge da garanzia alla corretta applicazione dell'accordo tra le parti, in quanto si tratta di un componente accessorio, assimilabile agli «altri proventi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 44, 1° co., lett. a), t.u.i.r., che si producono per effetto di un impiego di capitale riconducibile ad una operazione di prestito di denaro (ris. Ag. Entr. 14 11 giugno 2009, n. 151). ■ Il regime di non imposizione si applica anche ai proventi derivanti da contratti di **riporto** e di **pronti contro termine** su titoli e valute di cui all'art. 44, 1° co., lett.

g bis), t.u.i.r., nonché sui proventi derivanti dal **mutuo di titoli garantito**, di cui al medesimo articolo, 1° co., lett. *g ter*), effettuati con controparti non residenti in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione, di cui alla lett. a), 1° co., art. 26 *bis*, d.p.r. n. 600/73. Tuttavia, in forza del disposto di cui al 2° co., del citato art. 26 *bis*, l'applicazione di tale regime è escluso (dunque si applica la ritenuta) per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, riporto e mutuo di titoli garantito, tutte le volte in cui queste abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari simili alle azioni di cui allo stesso art. 44. Più precisamente, l'esclusione del regime di non imposizione *de quo* in queste ipotesi è limitato alla (sola) quota di provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

26 ter Imposta sostitutiva. 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g-quinquies*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

SOMMARIO: I. L'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 44 t.u.i.r., lett. *g quater*) e *g quinquies*). - II. La tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di una polizza di assicurazione.

I. L'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 44 t.u.i.r., lett. *g quater*) e *g quinquies*).

■ Negli ultimi anni si sono diffusi nel mercato molti contratti assicurativi sulla vita e di capita-

lizzazione che, oltre alla componente assicurativa, possiedono caratteristiche tipiche degli investimenti di capitale e, per i soggetti che non agiscono in qualità di imprenditori, producono